

ALLEGATO F_AREE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' STAGIONALI

La presente scheda disciplina dei posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo ai sensi dell'Art. 41 del regolamento del commercio su aree pubbliche e demaniali.

1 – Ubicazione, denominazione e modalità di avvio dell'attività

Il commercio su aree del demanio marittimo è consentito esclusivamente negli stalli individuati nel presente allegato.

L'esercizio dell'attività di commercio su posteggi di suolo pubblico demaniale può essere avviato esclusivamente ad esito di una procedura di assegnazione del suolo con contestuale rilascio di concessione da parte dell'ente competente.

2 – Periodo di svolgimento

Le attività di commercio sugli stalli individuati per attività stagionali si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Il periodo effettivo di svolgimento dell'attività è definito con apposito bando ad evidenza pubblica.

3 – Numero complessivo dei posteggi, superficie e tipologia di attività commerciale

È individuato un unico posteggio di dimensione massima di 20 mq di forma rettangolare (5x4m).

La disposizione dei posteggi deve seguire quanto indicato nella planimetria allegata alla presente scheda. In alcun caso è consentito occupare uno spazio maggiore rispetto allo stallo assegnato.

All'interno dei posteggi è possibile svolgere l'attività di somministrazione e vendita di cibi e bevande.

4 – Disposizioni particolari

- Gli eventuali arredi dovranno essere realizzati con strutture amovibili e smontabili.
- All'interno dello stallo assegnato potranno essere presenti esclusivamente le attrezzature concesse;
- È onere del concessionario provvedere alla pulizia dell'area e disporre i contenitori di rifiuti conformi al servizio di raccolta del Comune.
- I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
- Sono sempre a carico del concessionario gli eventuali titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica qualora necessari per lo svolgimento dell'attività prevista.
- Ciò che non è espressamente consentito nelle disposizioni del presente articolo è assolutamente vietato.
- La violazione delle disposizioni sopra menzionata comporta la decadenza del titolo abilitativo.